



CITTÀ DI —————  
**CIAMPINO**  
—————  
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI ASILO NIDO INTEGRATO  
NEL POLO PER L'INFANZIA CARLO COLLODI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23/06/2025

# **ASILO NIDO INTEGRATO NEL POLO PER L'INFANZIA C.COLLODI**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 INDIRIZZI GENERALI

ART. 3 CARTA DEI SERVIZI – GARANZIE PER LA SALUTE DEI MINORI

## **TITOLO II – NIDI COMUNALI**

ART. 4 FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

ART. 5 RICETTIVITÀ E SEZIONI

ART. 6 FUNZIONAMENTO DEI NIDI COMUNALI

ART. 7 IL PERSONALE

ART. 8 PROGRAMMAZIONE PEDAGOGICA ED ORGANIZZATIVA

ART. 9 REFEZIONE

## **TITOLO III - DOMANDE, GRADUATORIE E TARIFFE**

ART. 10 DOMANDA DI AMMISSIONE

ART. 11 GRADUATORIE – FORMAZIONE

ART. 12 GRADUATORIE – APPROVAZIONE, VALIDITÀ E GESTIONE

ART. 13 TARIFFE – ESENZIONI- DECADENZA PER MOROSITÀ

ART. 14 RINUNCE, RITIRI E ASSENZE

## **TITOLO IV- PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE, ORGANISMI COLLEGIALI**

ART. 15 ORGANISMI COLLEGIALI

ART. 16 L'ASSEMBLEA DELLE FAMIGLIE

ART. 17 IL COMITATO DI GESTIONE

ART. 18 IL GRUPPO EDUCATIVO

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 19 DIREZIONE DEL SERVIZIO

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 20 NORMA DI RINVIO

# **ASILO NIDO INTEGRATO NEL POLO PER L'INFANZIA C.COLLODI**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 7 del 5 agosto 2020 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia” e del Regolamento Regionale n. 12 del 16 luglio 2021, di attuazione e integrazione della Legge Regionale n. 7 del 5 agosto 2020, disciplina il funzionamento del nido integrato nel Polo per l’Infanzia, costituito presso la Scuola comunale C. COLLODI sita a Ciampino in Viale di Marino n. 80.

2. I Poli per l’Infanzia accolgono in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell’età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno, e sono connotati dalle seguenti caratteristiche, previste dall’art. 14 commi 2,3 e 4 del Regolamento Regionale n. 12 del 16 luglio 2021, di attuazione e integrazione della Legge Regionale n. 7 del 5 agosto 2020:

a) la condivisione di servizi generali (quali, ad esempio, la segreteria, l’ufficio del coordinatore pedagogico, l’aula insegnanti, la cucina/sporzionamento dei pasti), di spazi collettivi (quali ad esempio l’area esterna, il salone) e di risorse professionali (quali il personale amministrativo, il personale ausiliario, il personale di coordinamento);

b) l’integrazione dei percorsi secondo un progetto di continuità educativa zero sei anni.

La continuità educativa viene costruita e sostenuta nel tempo attraverso:

a) l’esplicitazione dei riferimenti ideali in un progetto educativo identitario comune;

b) l’attribuzione ad un’unica figura delle funzioni di coordinamento pedagogico zero sei anni;

c) la programmazione lungo l’anno educativo di alcuni collegi unitari con tutto il personale;

d) la progettazione e la realizzazione di occasioni formative interne rivolte a tutto il personale.

Il progetto educativo, in particolare, sviluppa l’integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e delle bambine e dei turni del personale.

3. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.
4. Il Nido Integrato nel Polo per l'Infanzia si configura come utile strumento psicopedagogico per la crescita psico-fisica del bambino, a completamento dell'opera della famiglia e con la sua collaborazione in quanto le attività del Nido Integrato si avvalgono di una progettazione educativo-didattica che considera il periodo 0/6 anni come il più importante della crescita e sono orientate a favorire lo sviluppo armonico della personalità del bambino.
5. Il Comune si impegna a favorire l'equilibrato sviluppo psicofisico e l'adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, nel rispetto del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana nonché dei principi e dei valori previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.

## **ART. 2**

### **INDIRIZZI GENERALI**

1. I nidi sono parte del Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dai primi mesi di vita fino ai sei anni, istituito dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (c.d. legge sulla "buona scuola").
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 ha ricondotto ad unitarietà due percorsi formativi per l'età prescolare che precedentemente si muovevano su binari paralleli: da una parte quello dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui il nido d'infanzia costituisce l'asse portante, dall'altra la scuola dell'infanzia, in quanto il sistema integrato 0-6 promuove un'educazione partecipata e di qualità dove bambini/e, genitori ed educatori/insegnanti trovino spazio per dialogare e sentirsi valorizzati, rafforzando la consapevolezza che i servizi per l'infanzia sono, sempre di più, luoghi accoglienti di educazione e formazione, di promozione del benessere, di apprendimento, di sperimentazione e di crescita, andando oltre la tradizionale visione conciliativa.
3. I nidi hanno le seguenti finalità connesse tra loro:

- la costruzione dell'identità e l'affermazione del primo senso del sé, del benessere e della sicurezza in un ambiente allargato, rispettoso, nel quale si sia riconosciuti e si impari a riconoscere gli altri;
- il primo sviluppo dell'autonomia, in un ambiente che incoraggi i bambini nel perseguire la padronanza del proprio corpo e il primo contenimento delle emozioni, senza fretta, nella convinzione che progredire nell'autonomia favorisce la consapevolezza di sé, l'apertura agli altri, la voglia di fare e di imparare;
- la motivazione ad apprendere, attraverso le sfide delle prime esperienze e la percezione di quello che si sa fare, che ancora non si sa fare e di quello che si prova piacere a fare;
- l'imparare a vivere insieme in serenità ed armonia, attraverso le prime esperienze in una comunità che sostiene la spinta naturale alla socialità.

Le suddette finalità sottendono ad ogni proposta educativa e sono coerenti con quelle delineate dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia.

4. Il Comune gestisce i propri nidi come parte del Sistema integrato di educazione e di istruzione, promuovendo la continuità del percorso educativo con quello scolastico mediante il collegamento funzionale tra nidi e scuola dell'infanzia.
5. Il nido è un servizio educativo di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni d'età, che concorre con la famiglia alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per l'infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
6. Spetta alla ASL competente del territorio garantire la presenza sanitaria come previsto dalla dall'Art.11 legge n.7/ del 5 agosto 2020. La struttura sopraindicata provvederà altresì alla vigilanza del servizio educativo per gli aspetti inerenti il rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine, dei bambini e del personale.
7. Il Comune assicura alle bambine e ai bambini con bisogni educativi speciali ogni sostegno ai fini di un pieno inserimento, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente regolamento.  
Ai fini del presente regolamento, per bisogni educativi speciali si intendono le situazioni di cui all'art. 9 comma 2 della Legge regionale Regione Lazio n. 7 del 5 agosto 2020:
  - a. disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992;
  - b. deficit e/o disturbi dello sviluppo e dell'apprendimento;
  - c. svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;

d. emarginazione sociale.

8. Oltre alla richiamata normativa nazionale e regionale vigente in materia, il presente regolamento è redatto in osservanza delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, (documento strategico elaborato dalla Commissione Nazionale ai sensi del sopra richiamato D.Lgs. 65/2017, che delinea un quadro culturale, pedagogico ed istituzionale finalizzato ad accompagnare i bambini nello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale in modo armonico ed inclusivo ed a creare una rete di collaborazione istituzionale favorendo il dialogo tra realtà educative), e delle Linee guida sul sistema integrato 0-6 elaborate da USR Lazio, Anci Lazio, Regione Lazio, le quali propongono una serie di azioni concrete per favorire la costruzione di un sistema educativo coerente e integrato che coinvolga attivamente il territorio e le famiglie, volto a garantire la continuità tra i vari livelli di istruzione e tra i diversi attori del sistema educativo.

### **ART. 3 CARTA DEI SERVIZI**

1. I soggetti gestori dei nidi comunali si dotano della carta dei servizi, strumento di trasparenza e comunicazione con le famiglie, che garantisce la qualità dei servizi offerti secondo quanto disposto dall'art.29 della Legge regionale Regione Lazio n.7 del 5 agosto 2020 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2021 n. 6.

2. I soggetti gestori dei nidi comunali devono prestare particolare attenzione alla salute dei minori. A tale scopo nella Carta dei Servizi sarà allegato un documento che individua le procedure minime previste nelle seguenti ipotesi:

- **Sospetta malattia e/o malori.** Nelle ipotesi in cui la bambina o il bambino presenti e/o manifesti febbre, esantemi, vomito, diarrea, congiuntivite, stomatite, bollicine, pustole di sospette malattie infettive, sintomi da intossicazione, allergia, ecc. gli educatori devono tempestivamente segnalarlo ai genitori o a chi ne fa le veci, invitandoli a ritirare il minore dal nido e contestualmente darne comunicazione al coordinatore pedagogico e/o al responsabile del servizio.

Il successivo rientro presso la struttura potrà avvenire con quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 7 art. 68 "Disposizione sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico" in cui al 1 comma è disposto che: " *nel Lazio la*

*presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di 5 giorni è prevista esclusivamente qualora:*

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;*
- b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni;*
- c) e ancora al 2 comma “al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di 5 giorni”.*

- **Profilassi pediculosi.** L’educatore che nota segni di infestazione sulla bambina o sul bambino ha il dovere di segnalare la sospetta pediculosi ai genitori o a chi ne fa le veci, invitandoli a ritirare il minore dal nido e a consultare il proprio pediatra per la diagnosi e la prescrizione di uno specifico trattamento antipediculosi. Per la riammissione al nido è richiesta un’autodichiarazione da parte della famiglia di avvenuto trattamento.

Gli educatori contestualmente dovranno avvisare dell’allontanamento del minore il coordinatore pedagogico e /o il responsabile del servizio.

- **Emergenze riferite a minori non affetti da patologie croniche** (traumi, dolori acuti e qualunque situazione che faccia temere per la vita e l’incolumità del minore). L’educatore ha il dovere di chiamare il servizio del “118” avvisando comunque e tempestivamente, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, i genitori del minore, non somministrando alcun farmaco ed attuando quelle misure di primo soccorso tali da alleviare le sofferenze ed il disagio del minore infortunato. L’educatore ha il dovere di avvisare contestualmente dell’emergenza il coordinatore pedagogico e/o il responsabile del servizio.

**Somministrazione di farmaci.** I genitori del minore che presenta allergie, asma, diabete, epilessia o altre patologie croniche che richiedono trattamenti ripetuti o di emergenza, devono consegnare al coordinatore pedagogico un certificato medico, rilasciato dal medico curante del minore o dal Centro specialistico che gestisce la patologia, contenente il tipo di patologia, i segni premonitori, i sintomi e le eventuali possibili reazioni che potrebbero indurre ad attivare le procedure di emergenza, l’eventuale specifico farmaco salvavita da somministrare con indicazione della denominazione commerciale e/o farmaceutica, il principio attivo, il dosaggio e le modalità di somministrazione. Sarà cura del Coordinatore pedagogico attuare quanto previsto nel Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, concernente: “Percorso integrato per la

somministrazione dei farmaci in ambito e orario scolastico”. Reg. Cron. n.21036 del 5/02/2018. Resta inteso che in caso di emergenza il personale provvederà ad avvertire i genitori o la famiglia del minore e, se necessario contattare il servizio sanitario “118”.

## **TITOLO II – NIDI COMUNALI**

### **ART. 4 PRINCIPI GENERALI**

1. I nidi comunali, al momento della redazione del presente regolamento, sono:

- nido Axel, sito in Via Isonzo;
- nido Girasole, sito in Via F.lli Wright;
- il nido integrato nel Polo per l’infanzia, costituito presso la Scuola C. Collodi, sito in Viale di Marina 80,

2. Gli edifici comunali nei quali viene svolto il servizio educativo sono interamente destinati ai nidi e non presentano interferenze con altri servizi ad eccezione del nido integrato nel Polo per l’Infanzia sviluppato all’interno della Scuola comunale C. Collodi.

3. I nidi comunali perseguono le finalità di cui all’art. 30 della L.R. n. 7/2020 di seguito elencate:

- la formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- la cura delle bambine e dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- lo svolgimento delle attività didattiche educative condivise con la scuola dell’infanzia per promuovere la continuità educativa;
- agevolare l’accesso al lavoro dei genitori.

4. I nidi comunali assicurano alle bambine ed ai bambini:

- a) la cura della pulizia e dell’igiene, compreso il cambio;
- b) il servizio di refezione (pasto principale e merende);
- c) il riposo;



- d) il gioco e l'attività educativa.
- 5. L'anno educativo è il periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31 luglio.

## **ART. 5 RICETTIVITÀ E SEZIONI**

1. La ricettività minima e massima del nido è fissata nel rispetto della normativa regionale.
2. Il Nido si articola nelle seguenti tre sezioni organizzate in gruppi educativi che favoriscono anche l'interazione tra bambine e bambini di abilità ed età diverse in relazione al loro sviluppo fisico, psichico e motorio:
  - a. sezione piccoli (lattanti) età 3 mesi – 12 mesi;
  - b. sezione medi (semidivezzi): età 13 mesi – 24 mesi;
  - c. sezione grandi (divezzi): età 25 mesi – 36 mesi.
3. Alla sezione lattanti viene riservato un numero di posti non inferiore al 20% del totale dei posti autorizzati.
4. Ogni sezione in cui è articolato il servizio accoglie un numero di bambine e di bambini che, tenuto conto del progetto educativo, favorisce lo svolgimento di attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e di sostenere il processo dalla dipendenza all'autonomia.

## **ART. 6 FUNZIONAMENTO DEI NIDI COMUNALI**

1. Il Comune può gestire i nidi comunali direttamente o indirettamente, mediante affidamento a soggetti idonei (Società, Cooperative ecc.), nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento di servizi.
2. Nel caso di affidamento della gestione dei nidi comunali a soggetti terzi, la gestione sarà affidata con un unico bando di gara senza divisione in lotti, al fine di assicurare agli utenti uniformità di trattamento.
3. La gestione dei nidi deve avvenire in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia e, in caso di gestione indiretta, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni previste nel capitolato d'appalto redatto per l'affidamento del servizio.

4. Il Comune assicura il regolare funzionamento dei nidi comunali e a tal fine provvede, in particolare:

- a verificare la rispondenza tra la qualità del servizio e le necessità dei bambini;
- a pubblicare gli avvisi pubblici per la presentazione delle domande di ammissione ai nidi comunali e gli avvisi relativi ad ogni altra informazione ritenuta utile;
- ad approvare le graduatorie per l'ammissione al servizio;
- a curare la pubblicazione e l'esposizione delle graduatorie relative alle domande di ammissione ai nidi;
- a verificare l'assegnazione dei posti disponibili, in base alle graduatorie, alle rinunce al servizio o ad eventuali successive decadenze;

5. Il nido ha carattere diurno e svolge l'attività per cinque giorni settimanali con orario giornaliero compreso, da lunedì a venerdì, tra le ore 8.00 e le ore 16.30 nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

6. Il nido è aperto tutto l'anno, escluso il mese di agosto, il 24 e il 31 dicembre, le festività civili e religiose e ulteriori 3 giornate lavorative comunicate nel corso di ogni anno educativo, individuate sulla base di una pianificazione condivisa tra il coordinatore pedagogico ed il gruppo educativo, tra le giornate in cui l'attività didattica della Scuola dell'infanzia risulta essere sospesa sulla base del calendario scolastico approvato tenendo conto delle linee guida del calendario scolastico regionale, salvo diversa indicazione prevista da provvedimenti regionali o nazionali vigenti.

7. Di regola i bambini possono essere ammessi al nido fino alle ore 9.15 in entrata; il ritiro dei bambini in uscita può avvenire nella fascia oraria dalle ore 12.45 alle ore 13.15 e /o dalle ore 16.00 ed entro e non oltre le ore 16.30. Eventuali ed eccezionali ritardi devono essere comunicati tempestivamente anche telefonicamente al personale del nido.

8. È vietato consegnare a persone estranee i bambini senza una preventiva delega, corredata delle fotocopie di documenti in corso di validità dei deleganti e dei delegati, (autorizzazione scritta) consegnata dai genitori agli educatori del nido.

9. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento n. 12/2021 di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia), ogni nido nomina un medico pediatra di riferimento per svolgere le funzioni di assistenza sanitaria preventiva, a chiamata o programmata. La frequenza degli accessi del pediatra al nido viene stabilita in due prestazioni al mese. Il pediatra coadiuva il personale educativo nella

individuazione precoce dei disturbi e delle patologie nei bambini e nelle bambine. Per i nidi comunali il pediatra è individuato sulla base di accordi tra la Concessionaria del servizio e l'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

## **ART. 7 IL PERSONALE**

1. Il funzionamento dei nidi comunali è garantito da un coordinatore pedagogico, dagli educatori, dal personale ausiliario e dal Responsabile della cucina (CUOCO), che operano secondo il principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo.
2. Coloro che prestano la propria attività nei nidi comunali non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui al Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al Capo IV del Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al Capo I e alle sezioni I, II e III del Capo III del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.
3. Il Coordinatore pedagogico del servizio, in possesso di laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 comma 3 bis del d.lgs. 65/2017 e successive modifiche, è individuato dal soggetto gestore e svolge le funzioni previste dalla normativa regionale e precisamente dalla deliberazione della Giunta regionale n. 61/2021, in coordinamento con il responsabile organizzativo indicato dalla concessionaria.
4. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione delle bambine e dei bambini, curano le relazioni con i genitori, attuano e verificano il progetto educativo di cui all'articolo 28 della L.R. 7/2020, curano le relazioni con i genitori e agevolano la comunicazione dei genitori, promuovendone il loro ruolo attivo.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.
6. Il personale ausiliario, adeguatamente formato, è addetto alla refezione, alla pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, segnala al coordinatore pedagogico eventuali disfunzioni, al fine di

garantire il mantenimento di condizioni igienico-ambientali adeguate al servizio e collabora con gli educatori anche in occasione di iniziative complementari e sussidiarie rispetto alle attività educative.

7. Il responsabile della cucina cuoco deve essere in possesso di adeguate competenze tecnico professionali, comprovate da idonea documentazione quale il possesso di diploma quinquennale nel settore della preparazione pasti conseguito presso un istituto professionale alberghiero o di qualifica triennale di operatore della ristorazione con indirizzo “Preparazione degli alimenti e allestimento piatti” o di diploma professionale di tecnico di cucina rilasciato dalle Regioni e dalle province autonome, o di attestato di qualifica di operatore della ristorazione-aiuto cuoco o di tecnico della produzione pasti-cuoco, rilasciati dalla Regione Lazio o attestati di certificazione rilasciati da enti titolari e afferenti alle medesime aree di attività del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Il possesso del titolo può essere sostituito anche da esperienza qualificata di cuoco o aiuto cuoco della durata di almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi dieci anni, dimostrata attraverso idonea documentazione. Il responsabile della cucina deve essere in possesso di idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di gestione alimentare HACCP e garantirne l’attuazione di tutti i processi.

8. Il personale addetto alla gestione dei pasti deve essere in possesso di idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point).

9. Il rapporto numerico tra personale educativo del nido comunale e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo il parametro di un educatore ogni sette bambine/bambini, salvo diversa previsione normativa.

10. La presenza del personale previsto nell’organico del nido deve essere sempre mantenuta al completo, ricorrendo all’istituto delle supplenze, se necessario.

11. Il soggetto gestore garantisce quanto sopra previsto applicando il proprio modello pedagogico, organizzativo e operativo anche attraverso sezioni eterogenee previa consultazione collegiale del gruppo educativo.

12. Il personale ausiliario operante nei nidi comunali è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e nel rispetto, in ogni caso, del requisito minimo di un operatore ogni quindici bambine e bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti, sempre salvo diversa previsione normativa.

13. In presenza di bambine e bambini con disabilità o con bisogni educativi speciali, così come definiti all’art. 9 comma 2 della L.R. n. 7/2020, il Comune d’intesa con il soggetto gestore, valutato

il caso concreto, può diminuire il rapporto educatore bambine e bambini oppure può prevedere personale aggiuntivo in relazione al numero e alla gravità dei casi.

## **ART. 8 PROGRAMMAZIONE PEDAGOGICA ED ORGANIZZATIVA**

1. La giornata al nido comunale è articolata in attività di gioco spontaneo, di gioco strutturato e in attività di cura sulla base di uno specifico progetto educativo elaborato dal coordinatore pedagogico in condivisione con il gruppo educativo.
2. All'inizio di ogni anno il coordinatore pedagogico insieme al gruppo educativo presenta alle famiglie il progetto educativo e la programmazione, incentrati sulla condivisione di parametri quali: l'accoglienza, il rispetto delle diversità, la centralità della bambina e del bambino, la famiglia, le fasi evolutive di ogni singolo utente e la stesura di programmi ed interventi mirati in casi di bisogni educativi speciali.
3. Il Progetto Educativo deve contenere almeno:
  - Le *routines* (il rito dell'accoglienza, il giusto rapporto con il cibo e l'organizzazione del pasto, il momento del sonno, l'attenzione e la cura verso la bambina ed il bambino con l'avvio graduale del medesimo verso una sempre maggiore autonomia così come richiesto dalle tappe evolutive della bambina/del bambino);
  - Le finalità ed i metodi educativi finalizzati allo sviluppo affettivo e cognitivo, nonché ai processi di autonomia correlati all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico delle bambine e dei bambini;
  - L'organizzazione delle attività educative: accoglienza, inserimento, socializzazione, gioco, descritte in generale e nel calendario settimanale;
  - Il registro giornaliero delle presenze delle bambine e dei bambini accuditi, anche in modalità informatica come previsto dalla legge regionale n. 7 del 5 agosto /2020;
  - Il piano di aggiornamento professionale del personale;
  - L'indicazione del responsabile/coordinatore pedagogico;
  - Il piano di sostituzione dell'operatore/educatore con altro operatore/educatore, avente gli stessi requisiti, in caso di impedimento o assenza.
  - Continuità educativa con la scuola dell'infanzia C. COLLODI e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.

4. Ogni modello pedagogico proposto alla bambina e al bambino deve necessariamente comprendere un'attenzione assoluta verso tutte le aree di sviluppo: sociale, emotiva, espressiva e cognitiva. Per realizzare un progetto educativo condiviso, il nido comunale attiva un sistema di partecipazione che consente a tutte le componenti coinvolte di svolgere un ruolo attivo e reciprocamente arricchente, al fine di raggiungere la migliore qualità del servizio.

## **ART. 9 REFEZIONE**

1. Il menù adottato dal nido integrato nel Polo per l'infanzia è approvato dalla locale Azienda per i servizi sanitari tenendo conto delle linee guida nazionali e regionali.
2. Il menù è strutturato in modo da garantire alle bambine e ai bambini un'alimentazione equilibrata e completa sotto il profilo nutrizionale e varia sotto il profilo del gusto, nel rispetto della stagionalità dei prodotti.
3. Le famiglie possono richiedere per le proprie figlie o per i propri figli la somministrazione di diete speciali, in seguito a presentazione di certificato medico attestante problemi nutrizionali, o per esigenze collegate alla cultura o alle convinzioni religiose delle famiglie.

## **TITOLO III - DOMANDE DI AMMISSIONE, GRADUATORIE, TARIFFE**

### **ART. 10 DOMANDA DI AMMISSIONE**

1. L'ammissione al nido integrato al Polo, è subordinata alla presentazione della domanda redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio comunale e corredata dalla documentazione richiesta secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sull'apposita sezione Amministrazione trasparente.
2. Per l'inserimento nelle graduatorie per l'accesso al servizio all'inizio dell'anno educativo la domanda di ammissione va presentata dal **1 al 28 FEBBRAIO** (entro il **29 febbraio** in caso di anno bisestile). I criteri per la formazione delle graduatorie sono specificati nel successivo art. 11 del presente regolamento. **Eccezionalmente per l'anno educativo 2025/2026, la domanda di ammissione andrà presentata secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Ufficio Servizi educativi e Pubblica Istruzione, successivamente alla pubblicazione del presente Regolamento.**

3. Per le domande presentate oltre i suddetti termini si rinvia a quanto previsto dall'art. 12 punto n. 8 del presente regolamento.
4. Può presentare domanda di ammissione al nido il genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) che risulta convivente con il minore per il quale richiede il servizio. **Dall'anno educativo 2026/2027 per l'accesso ai nidi comunali: Axel, Girasole, Asilo nido integrato nel Polo ci sarà un'unica modulistica.**
5. I bambini già ammessi e frequentanti hanno diritto a frequentare la struttura fino al termine del ciclo triennale senza necessità per i genitori di ripresentare una domanda di ammissione. Per gli utenti già ammessi e frequentanti i genitori devono presentare la conferma del posto per l'anno educativo successivo, entro il 28 FEBBRAIO dell'anno educativo in corso (29 FEBBRAIO in caso di anno bisestile), nei tempi e con le modalità indicate negli avvisi alle famiglie pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
6. L'iscrizione al nido integrato nel Polo per l'infanzia consente il passaggio diretto alla scuola comunale C. Collodi, salvo rinuncia espressa del genitore, secondo il Regolamento in fase di aggiornamento della Scuola comunale C. Collodi e secondo le modalità degli Avvisi pubblicati dall'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune di Ciampino.
7. Per essere ammessi al Nido afferente al Polo debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- *età compresa tra i 3 mesi compiuti e i 3 anni non compiuti;*
  - *residenza effettiva nel Comune di Ciampino nello stesso nucleo sia del bambino che di almeno un genitore (o soggetto affidatario).*
  - *Possono altresì fare richiesta di ammissione per il nascituro le gestanti residenti nel Comune di Ciampino, al momento della presentazione della domanda, purché la data presunta del parto sia prevista entro il 31 MAGGIO.*
8. In deroga a quanto previsto nei punti precedenti le domande di ammissione dei non residenti nel Comune di Ciampino saranno inserite in un'ulteriore graduatoria formata con i medesimi criteri della graduatoria dei residenti, cui si attingerà per l'inserimento solo dopo aver esaurito la graduatoria dei residenti, limitatamente alla seguente condizione:
- *bambine/bambini con almeno un genitore che svolge l'attività lavorativa stabilmente nel territorio del Comune, con comprovata documentazione.*

9. I non residenti che non svolgono l'attività lavorativa nel territorio comunale possono presentare la domanda di ammissione al nido per il proprio figlio se presentano un'autocertificazione attestante il domicilio nel Comune di Ciampino ma le domande saranno inserite in un'ulteriore graduatoria cui si attingerà per l'inserimento solo dopo aver esaurito la graduatoria dei residenti e dei non residenti lavoratori a Ciampino.
10. Gli elementi informativi dovranno essere forniti tramite autocertificazione, compilando l'apposito modulo, e tramite la presentazione della documentazione comprovante fatti, stati e condizioni, ove richiesta. Non possono essere oggetto di autocertificazione stati e fatti relativi alle condizioni di salute; questi devono necessariamente essere documentati mediante certificazione medica. I dati forniti sono coperti da segreto d'ufficio e garantiti dalla normativa sul rispetto della privacy e saranno utilizzati solo ed esclusivamente per la formulazione della graduatoria e delle liste d'attesa. L'Amministrazione Comunale può procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora, dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni in materia di autocertificazione.
11. Il cambio di residenza dovrà essere comunicato da parte della famiglia tempestivamente tramite comunicazione all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

## **ART. 11 GRADUATORIE - FORMAZIONE**

1. Le domande di ammissione sono esaminate e valutate dall'Ufficio Servizi Educativi.
  2. Le graduatorie, predisposte secondo i criteri di cui al successivo punto 5, vengono distinte per le tre sezioni tenendo conto dell'età del bambino al momento dell'inizio dell'anno educativo (1° settembre di ogni anno), fermo restando che non potrà essere inferiore ai 3 mesi compiuti al momento dell'ammissione al nido.
  3. I bambini che compiono 36 mesi entro il 31 luglio dell'anno educativo in corso hanno diritto a frequentare il nido fino al termine dell'anno educativo.
- I bambini che compiono i 36 mesi dopo il 1° settembre ed entro il 31 dicembre dell'anno saranno dimessi dal nido al 31 dicembre dell'anno educativo in corso, salvo casi di bisogni educativi speciali debitamente documentati che rendono opportuna la prosecuzione della frequenza nell'anno educativo come previsto dall' art. 9 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 7 del 5 agosto /2020.



4. Al fine di garantire a livello cittadino uniformità di valutazione, le graduatorie saranno predisposte secondo i punteggi assegnati sulla base delle seguenti priorità:

**5. A. Punteggio per situazioni familiari**

| voce | Condizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | punti               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1    | Bambini diversamente abili con certificazione rilasciata dalla ASL - L. 104/1992 art. 3 comma 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Precedenza assoluta |
| 2    | Bambini diversamente abili con certificazione rilasciata dalla ASL - L. 104/1992 art. 3 comma 1 oppure con deficit e/o disturbi dello sviluppo e dell'apprendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65                  |
| 3    | Bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui vi è un altro figlio diversamente abile con invalidità civile superiore ai 2/3, ovvero in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 con certificazione rilasciata dalla ASL                                                                                                                                                                                                                                           | 60                  |
| 4    | Bambini appartenenti a nuclei carenti di entrambe le figure genitoriali e/o Bambini orfani di femminicidio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55                  |
| 5    | Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui uno o entrambi i genitori sono diversamente abili con invalidità civile superiore ai 2/3, ovvero in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 con certificazione rilasciata                                                                                                                                                                                                                                                | 50                  |
| 6    | Nucleo familiare in cui manchi la figura materna o paterna per decesso, carcerazione, mancato riconoscimento del figlio, abbandono (è "abbandonato" il bambino che risulti tale da atto formale del Giudice Tutelare o da denuncia fatta alle Forze di Polizia o al Magistrato).                                                                                                                                                                                               | 45                  |
| 7    | Nucleo familiare in situazione di disagio sociale e/o economico e/o linguistico/culturale attestato dal servizio sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40                  |
| 8    | Bambini con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa o figli di genitori separati. L'aspirante al nido è considerato figlio di "genitori separati" solo se il genitore affidatario è in possesso di atto di separazione o di atto formale di affido emesso dal tribunale dei Minori.<br>Le condizioni del presente punto devono essere documentate al momento della domanda allegando autocertificazione e estremi dell'atto di separazione o dell'atto di affido. | 35                  |
| 9    | Figli di genitori di cui uno soltanto è impegnato in attività lavorativa ( e l'altro genitore è disoccupato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30                  |
| 10   | Figli di genitori entrambi studenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25                  |
| 11   | Figli di genitori entrambi disoccupati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                  |
| 12   | Per ogni ulteriore figlio/a convivente con il /la bambino /a già frequentante -l'Asilo nido per il quale si richiede l'iscrizione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15                  |

|    |                                                                                                                                                            |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | indicare il nido .....<br>- iscritto o frequentante le Scuole d'infanzia e/o Primarie del Territorio di Ciampino: indicare la scuola o più scuole<br>..... |    |
| 13 | Entrambi i genitori residenti a Ciampino                                                                                                                   | 10 |
| 14 | Un solo genitore residente a Ciampino                                                                                                                      | 5  |

**I punteggi A.10 e A. 11 non sono cumulabili.**

**I punteggi A.8 e A. 10 non sono cumulabili.**

**B. Punteggio per reddito risultante da Dichiarazione sostitutiva Isee (Indicatore Isee), sulla base della Deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 20.11.2024 “ Servizi a domanda individuale - Definizione costi e contribuzione degli utenti anno 2025**

| Voce | Fascia ISEE                                           | Punteggio |
|------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 1    | Da € 0.00 a 5.000,00 €                                | 7         |
| 2    | Da € 5.000,01 a €10.000,00                            | 6         |
| 3    | Da €10.000,01 a €15.000,00                            | 5         |
| 4    | Da € 15.000,01 € a € 20.000,00                        | 4         |
| 5    | Da € 20.000,01 € a € 25.000,00                        | 3         |
| 6    | Da € 25.000,01 a € 30.000,00                          | 2         |
| 7    | Da € 30.000,01 a € 35.000,00                          | 1         |
| 8    | Oltre € 35.000,00. Non Residente e/o non dichiarante. | 0         |

**Il punteggio complessivo è dato dalla somma di A e B.**

In caso di parità di punteggio avranno la precedenza i nuclei familiari nelle situazioni di cui alle voci A.2-A.3-A.4. Seguono i nuclei familiari con redditi inferiori di cui al punto B. In caso di ulteriore parità avrà la precedenza il bambino nato prima.

La dichiarazione ISEE presentata congiuntamente alla domanda di iscrizione, ai fini del punteggio e del calcolo delle tariffe e in corso di validità al 1 settembre di ciascun anno educativo, resta valida per l'intero anno educativo (periodo intercorrente tra il 1 settembre e il 31 luglio), non è consentita pertanto la rimodulazione delle tariffe in base a variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'anno.

## **ART. 12 GRADUATORIE – APPROVAZIONE, VALIDITA' E GESTIONE**

1. Le graduatorie provvisorie sono approvate con provvedimento del Dirigente Comunale del Servizio Educativo entro il 31 MAGGIO di ogni anno, pubblicate all'Albo Pretorio on-line e restano a disposizione presso il Servizio educativo e sul sito ufficiale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente. Gli interessati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione, potranno ricorrere avverso la graduatoria.
2. Il ricorso rivolto al Dirigente comunale dei Servizi Educativi è redatto in carta semplice, completo dei motivi che lo determinano e deve essere presentato presso l'ufficio Protocollo del Comune. Non è ammessa la presentazione di documentazione aggiuntiva rispetto alla domanda presentata. Il Dirigente dei Servizi Educativi decide in merito al ricorso entro 10 giorni dalla data di ricevimento.
3. Le graduatorie diverranno esecutive trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, se non sono pervenute opposizioni; altrimenti le stesse diverranno esecutive dopo l'esame dei ricorsi, e comunque, **entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno**. Restano salve le impugnative previste dalle norme vigenti in materia di ricorsi.
4. Le graduatorie hanno validità fino al termine dell'anno educativo e saranno utilizzate nel corso dell'anno secondo l'ordine di punteggio e fino ad esaurimento di ciascuna.
5. **Eccezionalmente per l'anno educativo 2025/2026, le graduatorie provvisorie e definitive verranno approvate secondo le modalità stabilite dall'avviso pubblico che verrà predisposto dal Dirigente del Servizio.**

6. **A decorrere dall'a.e. 2026/2027 verrà predisposta un'unica graduatoria provvisoria e definitiva comprendente tutti gli ammessi ai nidi comunali(Axel, Girasole, Nido integrato nel Polo).**

7. Le graduatorie verranno pubblicate con l'indicazione del numero di protocollo ai fini del rispetto della normativa sulla privacy. Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, verrà pubblicato apposito avviso sul sito istituzionale in cui verrà indicato il termine per l'accettazione del posto da parte dei genitori dei bambini AMMESSI AL SERVIZIO, previo contatto telefonico e/o per mezzo mail del coordinatore pedagogico; l'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti entro due giorni dalla ricezione della stessa e la mancata risposta dell'accettazione del posto assegnato equivale a rinuncia, perdendo il diritto al posto.

8. Vengono ammessi al servizio i minori che sono collocati ai primi posti delle tre graduatorie per piccoli, medi e grandi, sino alla copertura dei posti disponibili, tenendo presente a regime le riconferme degli utenti frequentanti dall'anno precedente visibili sui siti istituzionali. Qualora una delle graduatorie per i medi o per i grandi andasse ad esaurimento si verificherà la possibilità di coprire i posti attingendo all'altra graduatoria compatibilmente con l'organizzazione generale del servizio. A decorrere dall'anno educativo 2026/2027, il numero delle nuove ammissioni per ogni anno educativo sarà determinato dalla differenza tra il numero massimo dei bambini ammissibili ed il numero delle domande di riconferma al posto. **L'assegnazione del posto nelle strutture viene effettuata secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento in maniera alternata nell'ottica di una maggior trasparenza e parità di trattamento. Le famiglie all'atto di iscrizione potranno eventualmente esprimere una preferenza, la stessa potrà essere presa in considerazione in maniera non vincolante per gli Uffici, al fine di salvaguardare le esigenze organizzative prioritarie del servizio.**

9. In caso di rinuncia al posto assegnato (o di mancata accettazione entro i termini di cui al punto 6 del presente articolo) si procederà ad ammettere ulteriori richiedenti secondo l'ordine delle suddette graduatorie.

10. In caso di posti disponibili, ad esaurimento delle graduatorie, si procederà anche in corso dell'anno educativo, all'ammissione dei richiedenti per ciascuna delle sezioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

11. Trattandosi di servizio di nuova istituzione, eccezionalmente per l'a.e. 2025/2026 il servizio verrà erogato a far data dal 1 ottobre 2025.

12. Si prevede l'organizzazione del servizio sul seguente bacino di utenza:
- 21 bambini iscritti per l'A.e. 2025/2026 (suddivisi in 7 sezione piccoli, 7 sezione medi, 7 sezione grandi);
  - 35 bambini iscritti per l'A.e. 2026/2027 (suddivisi in 9 sezione piccoli, 13 sezione medi, 13 sezione grandi);
  - 49 bambini iscritti per l'A.e. 2027/2028 (suddivisi in 12 sezione piccoli, 18 sezione medi, 19 sezione grandi).
13. Considerato l'avvio sperimentale, si dà mandato al Dirigente di apportare modifiche organizzative laddove ci fossero le condizioni.

### **ART. 13 TARIFFE – ESENZIONI - DECADENZA PER MOROSITÀ**

1. Per la determinazione delle rette di frequenza dall'a.e 2025-2026 si fa riferimento in prima applicazione, ai parametri di cui alla DELIBERA G.R. LAZIO n. 520 del 28/09/2023 riportati nella tabella sottostante:

|    | ISEE NUCLEO €             | RETTA MENSILE € |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1  | 0,00 € - 5.000,00 €       | 20,00 €         |
| 2  | 5000,01 € – 10.000,00 €   | 80,00 €         |
| 3  | 10.000,01 € – 15.000,00 € | 160,00 €        |
| 4  | 15.000,01€ – 20.000,00 €  | 240,00 €        |
| 5  | 20.000,01€– 25.000,00 €   | 300,00 €        |
| 6  | 25.000,01€ – 30.000,00 €  | 350,00 €        |
| 7  | 30.000,01 €– 35.000,00 €  | 400,00 €        |
| 8  | 35.000,01€ – 40.000,00 €  | 450,00 €        |
| 9  | 40.000,01 € – 50.000,00 € | 500,00 €        |
| 10 | Oltre 50.000,01 €         | 600,00 €        |
| 11 | NON RESIDENTE             | 600,00 €        |
| 12 | NON DICHIARATO            | 600,00 €        |

Eventuali modifiche regionali verranno successivamente recepite dall' Amministrazione Comunale nella deliberazione dei servizi a domanda.

2. Sempre in applicazione dei parametri regionali, gli utenti con disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3 con ISEE fino ad € 50.000,00 sono esenti dal pagamento della retta.
3. L'obbligo al pagamento permane per tutto l'anno educativo salvo comunicazioni scritte di rinuncia o ritiro, da effettuarsi secondo quanto riportato nel presente regolamento. Il mancato pagamento della tariffa per 2 mesi, senza giustificato motivo, comporterà l'esclusione dalla frequenza del Servizio nido. L'Amministrazione Comunale attiverà le procedure di riscossione coattiva, con addebito di costi all'utente ai sensi del DPR 602 del 29.9.1973 modificato dal D. Lgs. n 46 del 26.2.1999, che comporta l'iscrizione a ruolo con emissione di cartella esattoriale e ogni altra azione giudiziale tesa al recupero del credito vantato dall'Ente.
4. Di norma il pagamento della retta deve avvenire entro i primi 5 giorni del mese secondo le modalità indicate dall'Ufficio competente.
5. Agli utenti non paganti, dopo due mesi, verrà inviato un provvedimento di diffida alla prestazione dovuta; decorsi inutilmente dieci giorni senza che si sia attivato un percorso per definire un piano di rientro l'Amministrazione comunale provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco degli ammessi iscritti al servizio Asili Nido.
6. Nei casi di rinuncia e di ritiro di cui al successivo articolo del presente Regolamento e di ogni altra ipotesi di dimissione della bambina o del bambino dal nido, i genitori degli utenti in graduatoria chiamati al nido per subingresso, in caso di accettazione, sono tenuti a corrispondere la retta mensile per intero, se la data di disponibilità del posto, comunicata in forma scritta, è anteriore al giorno 15 del mese di ammissione indipendentemente dalla data di effettivo inizio della frequenza. Se la data di disponibilità del posto è successiva la quota dovuta per il primo mese è ridotta del 50%.

#### **ARTICOLO 14 RINUNCE, RITIRI E ASSENZE**

1. La rinuncia ad un posto precedentemente accettato, dovrà essere comunicata per iscritto all'Amministrazione Comunale e all'Ufficio Servizi Scolastici e trasmessa per mail al Coordinatore pedagogico. Per il computo del termine farà fede la data di protocollazione della comunicazione di rinuncia.

2. La famiglia può ritirare la bambina o il bambino dalla frequenza, previa comunicazione scritta al Comune e al gestore da inviarsi entro il giorno 20 del mese precedente a quello previsto per il ritiro. In caso di inosservanza del predetto termine verrà addebitata alla famiglia la quota della retta mensile. Per il computo del termine farà fede la data di protocollazione comunale della comunicazione di ritiro.
3. L'assenza ingiustificata della bambina o del bambino per più di 30 giorni consecutivi (compresi sabati e giorni festivi) comporta di norma la dimissione d'ufficio dal nido comunale e il posto è reso disponibile per un nuovo accoglimento con l'obbligo di pagamento della retta per il relativo periodo.
4. In caso di assenza giustificata, comprovata da un certificato medico emesso da un pediatra e/o specialista, il posto è tenuto a disposizione per un periodo massimo di sessanta giorni consecutivi, durante il quale il pagamento della tariffa è comunque dovuto.
5. Decorso tale periodo, la bambina o il bambino è, di norma, dimesso dal nido comunale e il posto è reso disponibile per un nuovo accoglimento, fatti salvi i casi di comprovata gravità, di cui al successivo punto 6 che saranno valutati dal Dirigente.
6. Nei casi di estrema e comprovata gravità comprovata da un certificato medico emesso da un pediatra e/o specialista, per i quali si rende necessaria un'assenza superiore ai 60 giorni è possibile chiedere il mantenimento del diritto alla frequenza anche fino al termine dell'anno educativo. In tal caso, la famiglia potrà presentare apposita domanda per la riconferma al posto per l'anno successivo. Per il periodo di assenza con mantenimento del diritto alla frequenza è dovuto il pagamento secondo quanto previsto nel presente regolamento.

## **TITOLO IV- PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE, ORGANISMI COLLEGIALI**

### **ART. 15 ORGANISMI COLLEGIALI**

1. Nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al gruppo educativo di cui all'articolo 18 e ferma restando l'autonomia dello stesso, la gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione e di raccordo tra il gruppo educativo e le famiglie che contribuiscono alla definizione dei contenuti, delle caratteristiche e al funzionamento del servizio educativo, tramite i seguenti organi:
  - l'Assemblea dei genitori;
  - il Comitato di Gestione;

- l'Assemblea del personale.

Funge da Segretario dei tre organi di partecipazione il Coordinatore Pedagogico.

## **ART. 16 L'ASSEMBLEA DEI GENITORI**

1. L'Assemblea dei genitori è costituita, per ciascun nido, dai genitori dei bambini iscritti all'Asilo nido o di chi fa le veci.
2. L'Assemblea dei genitori elegge nella prima riunione il suo Presidente e i suoi rappresentanti in seno al Comitato di Gestione; e/o rinnova in caso di decadenza i membri dello stesso.
3. Si riunisce su convocazione del Presidente (nominato dai genitori nella prima assemblea) o, in caso di vacanza della funzione o per assenza od impossibilità da parte dello stesso, l'assemblea viene convocata dall'Assessore preposto.
4. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno:
  - in occasione dell'inizio dell'attività annuale;
  - a conclusione annuale e comunque ogni volta che si terrà necessario.
5. L'Assemblea può essere, altresì convocata su richiesta di un terzo dei suoi componenti o dal Comitato di gestione.
6. L'avviso della convocazione dell'Assemblea deve indicare: l'ora della 1<sup>a</sup> e della 2<sup>a</sup> convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno; deve essere affisso almeno 7 giorni prima della data di convocazione attraverso un avviso posto nella bacheca del nido fatto salvo di anticipare i giorni di preavviso per eventuali casi emergenziali.
7. Per la sua validità l'Assemblea deve prevedere la metà più uno degli aventi diritto per la prima convocazione e almeno un terzo degli aventi diritto per la seconda convocazione.
8. All'Assemblea hanno diritto di partecipare entrambi i genitori, ma è possibile esprimere un solo voto per ciascun bambino iscritto. E' ammessa la delega ad altro componente dell'assemblea.
9. L'Assemblea dei genitori esprime pareri e proposte al comitato di gestione per ciò che riguarda gli orientamenti educativi- socio-psicopedagogici, igienico-sanitari ed organizzativi dell'asilo nido.
10. Le famiglie e i loro organi rappresentativi, possono, in particolare:
  - richiedere al soggetto gestore verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio e in particolare allo svolgimento delle attività programmate;
  - essere coinvolti con proposte di partecipazione attiva alla vita del servizio e in coerenza con il progetto educativo;



-esprimere proposte per l'acquisto del materiale ludico didattico, con particolare riferimento all'indicazione dei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza e il pieno inserimento dei bambini disabili alla vita collettiva del nido.

## **ART. 17 IL COMITATO DI GESTIONE**

1. Il Comitato di gestione è composto da:

- a) n. 4 genitori, designati dall'Assemblea dei genitori che restano in carica fino alla permanenza del figlio nel nido;
- b) n. 3 rappresentanti del personale educativo degli asili nido, designati dall'equipe del personale stesso all'inizio di ogni anno educativo;
- c) il segretario.

Inoltre sono invitato permanenti senza diritto di voto il Sindaco (o suo delegato) e l'Assessore alla Pubblica Istruzione.

2. Nella prima riunione del Comitato, convocata dal Coordinatore psico-pedagogico entro dieci giorni dalla nomina, è eletto il Presidente del C.d.G. fra la componente genitori a maggioranza di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

3. Il Presidente convoca il C.d.G., normalmente nella sede del nido, in via ordinaria almeno due volte l'anno oppure su richiesta:

- di un terzo dei suoi membri;
- del Coordinatore psicopedagogico;
- del Gruppo educativo a maggioranza dei componenti;
- di 1/3 i componenti l'assemblea dei genitori;
- del Sindaco o suo delegato.

4. La convocazione avviene mediante avvisi scritti da affiggere nella sede del nido non meno di cinque giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo. Per le convocazioni straordinarie il preavviso non deve essere inferiore a 24 ore.

5. Il Presidente convoca il C.d.G. assicurandone il funzionamento ed il coordinamento. In caso di assenza temporanea il C.d.G. sarà convocato e presieduto dal vice presidente del CDG.

6. Le riunioni del C.d.G. sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto al voto.
7. I verbali trasmessi dal segretario contenenti le decisioni adottate dal C.d.G. debbono essere esposti nella sede del nido e trasmessi al Dirigente dei Servizi Educativi del Comune di Ciampino.
8. Le funzioni di membro del comitato sono del tutto gratuite.
9. I membri del C.d.G. possono essere nuovamente eletti e/o designati qualora permangono i requisiti di eleggibilità o designazione.
10. I membri che rappresentano l'Assemblea dei genitori decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio nido e se assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. I rappresentanti che subentreranno dovranno, comunque, essere eletti dall'Assemblea dei Genitori.
11. I membri del gruppo educativo sono eletti dall'Assemblea del gruppo educativo all'inizio dell'anno educativo e devono essere sostituiti in caso di trasferimento o in caso di cessazione del rapporto di lavoro. I rappresentanti che subentreranno dovranno, comunque, essere eletti dall'Assemblea del Gruppo Educativo.
12. Il Comitato favorisce la più ampia e completa partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei nidi comunali, nella coscienza della fondamentale importanza che ciò riveste per il buon funzionamento dell'istituzione e per renderla sempre più idonea a realizzare i fini che si propone. Il C.d.G. svolge i seguenti compiti:
  - approva il piano annuale delle attività del nido elaborato dal Coordinatore Psico-pedagogico con l'ausilio del Gruppo educativo, acquisiti pareri e proposte dell'Assemblea dei genitori;
  - programma, su proposta del Gruppo educativo, le occasioni e gli incontri tra il Gruppo educativo e i genitori e gli altri impegni relativi alla gestione sociale;
  - programma incontri periodici con gli utenti in relazione ai problemi di gestione;
  - assicura un rapporto costante con l'utenza, la presenza dei suoi membri alle riunioni dell'Assemblea dei genitori e cura i rapporti con i genitori dedicando particolare attenzione ai loro suggerimenti, osservazioni e reclami;
  - può formulare, in collaborazione con il Coordinatore psicopedagogico e con il Gruppo educativo, proposte per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente del personale del servizio.
  - può esprimere proposte per l'acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento all'indicazione dei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza e il pieno inserimento dei bambini disabili alla vita collettiva del nido.

## **ART. 18 IL GRUPPO EDUCATIVO**

1. L'assemblea del Gruppo educativo è costituita da tutti gli operatori educativi del nido.
2. L'assemblea del Gruppo educativo è convocata su richiesta del personale o del Coordinatore Psico-pedagogico ed ha il compito di favorire il pieno ed integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio e la gestione collegiale del lavoro. A tal fine si riunisce periodicamente per l'impostazione e la verifica del lavoro psico-pedagogico e, più in generale, per l'elaborazione di indicazioni metodologiche ed operative, relative alle problematiche complessive del servizio.
3. Al Gruppo Educativo in particolare compete di:
  - realizzare il progetto educativo integrato in un'ottica di continuità, programmando assieme al Coordinatore Psico-pedagogico le attività e le modalità di funzionamento del servizio;
  - esporre all'Assemblea dei genitori ed al Comitato di gestione tale piano di lavoro;
  - segnalare tempestivamente prima al Coordinatore pedagogico e successivamente al Comitato di Gestione e all'Assemblea dei genitori le eventuali difficoltà nella realizzazione del progetto educativo e nel funzionamento del servizio;
  - programmare assieme al Coordinatore Psico-pedagogico l'inserimento scaglionato nel tempo dei bambini;
  - programmare con le insegnanti della Scuola dell'infanzia integrata nel Polo incontri periodici finalizzati alla continuità didattica;
- eleggere i propri rappresentanti nel C.d.G.;
- partecipare, su invito del Presidente dell'Assemblea dei genitori, alle riunioni dell'Assemblea dei genitori;
- esprimere suggerimenti e proposte al soggetto gestore per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente del personale, così come previsto dall'art. 24 della l. regionale 5 agosto 2020 n.7.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART 19 -DIREZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'Asilo Nido integrato nel Polo per l'Infanzia afferisce, per competenza, al Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione. Ad esso è preposto un Dirigente, un Funzionario Responsabile che svolge le funzioni di Coordinatore del Servizio, un Coordinatore Pedagogico zerosei.
2. Tali figure costituiscono la Direzione dei Servizi 0-6 anni. La Direzione ha competenza circa la gestione ed organizzazione delle risorse economiche e strumentali e delle pratiche tecnico-amministrative legate al funzionamento dei servizi. La Direzione, nell'esercizio delle proprie funzioni si raccorda stabilmente con le figure di coordinamento e referenza nei plessi e con i referenti di eventuali enti gestori.
3. La Direzione monitora i rapporti di collaborazione e di scambio con la Scuola dell'Infanzia C. Collodi al fine di favorire un progetto educativo integrato in un'ottica di continuità.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 20 – NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla L.R. N. 7/2020, al Regolamento regionale 16 luglio 2021 n. 16 di attuazione e integrazione della Legge Regionale 5 agosto 2020 n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato e di educazione e istruzione per l'infanzia) e al Programma Regionale dei servizi educativi per la prima infanzia” approvato con la Deliberazione di Giunta regionale del 28 settembre 2023 n.520 e alle normative vigenti sui nidi integrati nei Poli d'Infanzia.